



COMUNE FONZASO
Provincia di Belluno

Regolamento per l'uso delle palestre
annesse agli Istituti scolastici
in orario extrascolastico

Approvato con Delibera Consiliare n. 46 del 26/11/2014
Integralmente sostituito con Delibera Consiliare n. 40 del 28/11/2017

Art. 1 – Utilizzo delle palestre comunali.

L'utilizzo delle palestre comunali risponde alle necessità dell'Istituto Comprensivo di Fonzaso e dell'Amministrazione comunale.

In tutti gli altri giorni e ore libere, le palestre possono essere usate per attività compatibili con la natura dell'impianto con l'obiettivo di favorire l'attività ludico-sportiva dei cittadini di Fonzaso.

Art. 2 – Tipologia delle concessioni

1) Le concessioni in uso delle palestre possono essere:

- stagionale (periodo intercorrente tra il primo ottobre e il trentuno maggio)
- temporanee
- occasionali.

2) **Le concessioni stagionali** si riferiscono ad attività che si svolgono per il periodo corrispondente a quanto indicato al punto 1) del presente articolo.

3) **Le concessioni temporanee** si riferiscono ad attività che si svolgono per un periodo superiore alla singola giornata ed inferiore a quello indicato al precedente punto.

4) **Le concessioni occasionali** si riferiscono ad attività che si svolgono per una singola giornata.

5) Nella attività di rilascio delle concessioni è data priorità, nell'ordine, a:

- richieste di concessioni stagionali
- richieste di concessioni temporanee
- richieste di concessioni occasionali

Art. 3 – Modalità di concessione in uso delle palestre.

Le palestre possono essere concesse in uso a persone giuridiche ed associazioni aventi sede nel Comune di Fonzaso.

La concessione ad altre Associazioni non aventi sede nel territorio comunale deve essere autorizzata dall'Amministrazione valutando la natura della stessa e le attività svolte.

La domanda per le concessioni stagionali deve pervenire al Comune entro il 20 Agosto di ogni anno. La domanda pervenuta successivamente sarà tenuta in considerazione dopo l'esame delle domande pervenute nei termini.

La domanda per le concessioni temporanee o occasionali deve pervenire al Comune almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'utilizzo. La domanda pervenuta successivamente verrà autorizzata dall'Amministrazione Comunale che valuterà l'eventuale carattere di urgenza.

Nel caso di richieste per il medesimo orario e in mancanza di accordo tra i Soggetti richiedenti, che hanno presentato richiesta entro i termini, la Giunta comunale avrà diritto di prendere una decisione considerando i seguenti criteri di priorità:

- 1) anzianità dell'attività svolta nel Comune dalla Società richiedente;
- 2) partecipazione all'attività oggetto di richiesta di almeno 2/3 degli iscritti minorenni.

Art. 4 – Oneri a carico del Concessionario.

Il concessionario è tenuto a:

- presentarsi all'Ufficio Tecnico per ricevere le chiavi della palestra, rilasciando apposita firma di ricevuta;
- prestare idonea cauzione che è stabilita in
 - € 50,00 per le richieste temporanee e occasionali,
 - € 300,00 per le richieste stagionali.

In caso di inadempimento agli oneri e obblighi fissati nell'atto di concessione, l'Amministrazione Comunale può rivalersi, in tutto o in parte, sulla cauzione che il

concessionario sarà tenuto a ricostituire nella sua interezza. La cauzione sarà svincolata al termine della concessione in assenza di contestazioni.

- Al momento del ritiro dell'autorizzazione all'uso della palestra, il Presidente o Referente autorizzato deve garantire al concedente la presenza, durante l'attività, di una persona abilitata all'uso del defibrillatore. Nel caso in cui tale garanzia non venga prestata, l'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso della palestra;
- prima dell'inizio di ogni attività sportiva, il referente dell'associazione sportiva deve controllare che la spia lampeggiante del defibrillatore sia verde; qualora non lo sia e si senta un allarme sonoro, indicante il non funzionamento dell'apparecchio, ne deve essere data pronta comunicazione all'Amministrazione e deve essere immediatamente sospesa ogni attività;
- utilizzare i locali in coerenza con la loro destinazione, con diligenza e correttezza, utilizzando calzature sportive e nel caso di allenamenti o partite di calcetto, usare esclusivamente un pallone di feltro; al termine del loro uso, lasciare i locali stessi in condizioni idonee a consentirne l'utilizzo da parte di altri concessionari, riordinando e pulendo sommariamente i locali, rispettando gli orari di assegnazione della palestra;
- è vietato consumare qualsiasi genere alimentare e bevande all'interno della palestra e degli spogliatoi;
- utilizzare inderogabilmente gli spogliatoi per il cambio degli indumenti e per la pulizia personale, avendo cura di tenerli in ordine, puliti e di non farli usare da bambini e genitori nel corso degli allenamenti;
- non sub-concedere i locali assegnati;
- non apportare modifiche agli impianti di riscaldamento, di distribuzione dell'acqua, di illuminazione né agli strumenti di regolazione oraria degli stessi;
- rispettare gli orari d'uso comunicati;
- spegnere le luci e chiudere i locali qualora il concessionario sia l'ultimo soggetto utilizzatore della giornata;
- riconsegnare le chiavi della struttura agli uffici comunali entro due giorni lavorativi dalla scadenza della concessione d'uso, pena la trattenuta dell'importo cauzionale versato;
- lasciare liberi con dovuto preavviso gli spazi e sospendere la propria attività nel caso in cui i locali debbano essere utilizzati dall'Istituto Comprensivo o dall'Amministrazione comunale.

2) Sono a carico del concessionario tutti i danni a cose e/o persone derivanti dall'attività esercitata o dal non corretto utilizzo delle strutture concesse.

Art. 5 – Oneri a carico del Concedente.

Il Comune dovrà garantire la pulizia igienico sanitaria dei locali e gli interventi di manutenzione delle strutture.

I bagni per il pubblico, gli spogliatoi degli arbitri e le tribune verranno puliti una volta alla settimana. Gli indumenti che saranno trovati in palestra e non verranno reclamati dal legittimo proprietario entro sessanta giorni dal loro ritrovamento, saranno smaltiti presso l'Ecocentro Comunale.

Art. 6 – Pagamento delle strutture.

I pagamenti per l'uso delle palestre sono calcolati in base alle ore richieste, indipendentemente dal reale utilizzo e fatto salvo quanto previsto dal seguente art. 7.

Il mancato pagamento entro la scadenza di 30 giorni dalla data di emissione della fattura, comporterà l'avvio delle procedure necessarie al recupero del credito e la sospensione

del rilascio delle autorizzazioni per l'anno successivo nei confronti del concessionario ritardatario o inadempiente.

Art. 7 – Sospensione della concessione.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le concessioni d'uso, sospenderle temporaneamente o modificarne i termini, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere tecnico o manutentivo dei locali. In tal caso alle associazioni non saranno conteggiate le suddette ore

Art. 8 – Revoca della concessione.

La concessione d'uso della palestra potrà essere revocata nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) morosità oltre i 60 giorni dalla data di scadenza del versamento degli oneri tariffari;
- c) mancato risarcimento nei termini di un danno arrecato;
- d) in presenza di motivi di ordine o di sicurezza pubblica.

Art. 9 – Tariffe orarie

Le tariffe per l'utilizzo della palestra saranno definite e aggiornate dalla Giunta Comunale .

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento ma ritenuto utile al miglior funzionamento ed utilizzo delle palestre, l'Amministrazione comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia ritenuto necessario ed opportuno.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espressamente richiamo alla normativa vigente.

Copia del presente regolamento verrà affissa nelle palestre in pubblica visione.